

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3361 del 11/06/2025
Oggetto	LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO MANUFATTI PER SCARICHI SUL FIUME LAMONE IN COMUNE DI FAENZA (RA). RICHIEDENTE: COMUNE DI FAENZA. PROCEDIMENTO RA04T0013.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3490 del 11/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE AD USO MANUFATTI PER SCARICHI SUL FIUME LAMONE IN
COMUNE DI FAENZA (RA). RICHIEDENTE: COMUNE DI FAENZA. PROCEDIMENTO
RA04T0013.**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti

il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale n.102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla

Dott.ssa Tamara Mordenti;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA:

- la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna n. 3143 del 07/07/2020, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2038 al Comune di Faenza (RA) C.F. 00357850395, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda destra e sinistra del fiume Lamone in Comune di Faenza (RA), con **n. 39 manufatti di scarico**;
- la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna n. 1774 del 26/03/2024, con la quale è stata rinnovata fino al 31/12/2041 al Comune di Faenza (RA) C.F. 00357850395, e modificata la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda destra e sinistra del fiume Lamone in Comune di Faenza (RA), includendo lo scarico concesso con procedimento RAPPT0325. La concessione così modificata risulta contemplare **n. 40 scarichi**;

VISTA:

- l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 12/03/2025, PG n. 47131, con cui la società Hera S.p.A. (C.F./P.IVA: 04245520376), con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 2/4, richiede la concessione per **occupazione temporanea** con opere di cantiere a scopo di

manutenzione straordinaria delle **chiaviche denominate 27 e 33**. Procedimento **RA25T0011**.

- l'istanza, corredata dagli allegati tecnici, pervenuta il 17/03/2025 con protocollo n. PG/2025/49943, integrata in data 17/03/2025 con protocollo PG/2025/50514 e PG/2025/50512, con cui l'Ing Patrizia Barchi C.F. BRCPRZ67D46D458Y in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Faenza C.F. 00357850395, ha richiesto la **variante** alla concessione rilasciata con det. 3143 del 07/07/2020 per la manutenzione straordinaria delle **chiaviche denominate 27 e 33**;

DATO ATTO:

- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 24/02/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/34702 ha rilasciato, **relativamente al procedimento RA25T0011**, l'autorizzazione idraulica n. 427 del 20/02/2025 comunicando *"....che questa autorizzazione ha valore di Nulla Osta Idraulico per la nuova concessione di occupazione temporanea delle aree del demanio idrico ai fini della cantierizzazione per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, sia come **Nulla Osta Idraulico per la variante alle opere di scarico denominate 27 e 33 della concessione in essere RA04T0013**..."*, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. 28/05/2025.0099136.E del 28/05/2023;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 13/03/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la variante della concessione per manutenzione straordinaria delle chiaviche n. 27 e 33;
- di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2041;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Comune di Faenza (RA) C.F. 00357850395, la variante alla concessione per l'occupazione di un'area demaniale sull'argine destro e sinistro del fiume Lamone nel Comune di Faenza ad uso manufatto di scarico denominato 27 e 33, ubicata al foglio 173 antistante il mappale 1 e foglio 132 mappale 230 di detto comune. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto. Codice pratica RA04T0013;

2. di confermare la data di scadenza della concessione al **31/12/2041**;
3. di confermare quanto stabilito nell'atto n. 3143 del 07/07/2020 e n. 1774 del 26/03/2024;
4. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto. Tale disciplinare integra il disciplinare della DET-AMB-2020-3143 del 07/07/2020 e DET-AMB-2024-1774 del 26/03/2024;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 427 del 20/02/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 24/02/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/34702, relativo alla variante di cui all'oggetto;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
10. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
12. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata al Comune di Faenza (RA) C.F. 00357850395. Codice pratica **RA04T0013**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda la **variante alla concessione rilasciata con DET-AMB-2020-3143 del 07/07/2020 e DET-AMB-2024-1774 del 26/03/2024 per la quale è prevista l'occupazione di un'area demaniale sul fiume Lamone in comune di Faenza (RA) ad uso manufatti di scarico, individuata come indicato di seguito:**

- **chiavica 27**, argine destro Lamone - UTM/RER x=730514,62 y=907487,95 foglio 173 antistante il mappale 1;
- **chiavica 33**, argine sinistro Lamone - UTM/RER x=730644,93 y=907858,37 foglio 132 mappale 230;

Nello specifico, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza, è prevista la manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è confermata al 31/12/2041;

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione

d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi

incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali

rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

In riferimento alla presente variante, il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 427 del 20/02/2025 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

Adeguamento delle opere esistenti:

- *Le tubazioni di scarico e gli stessi scarichi dovranno imprescindibilmente arrivare in alveo sufficientemente inclinati nel senso del deflusso delle acque, vale a dire che lo scarico dovrà comunque inserirsi nel corso d'acqua con un'inclinazione minore di 90° e a favore del naturale deflusso evitando angoli retti o controcorrente;*
- *Gli scarichi dovranno arrivare a fiume terminando in corrispondenza dell'alveo attivo e non in area golenale, allo scopo di evitare causando solchi e canali di erosione. Allo stesso modo non dovranno estendersi in alcun modo dentro l'alveo. Sarà pertanto necessario evitare una immissione con quote che creino sbalzi rispetto alla scarpata durante gli eventi di magra, con effetti erosivi di escavo del piede della bassa golena; sarà quindi necessario allungare tali tracciati e ricoprirli con idoneo materiale che ne impedisca l'erosione sommitale durante il rientro delle piene*

straordinarie esondive nell'area demaniale;

- *In corrispondenza delle immissioni in alveo dovranno essere realizzati adeguati rivestimenti al fine di scongiurare futuri inneschi di fenomeni erosivi, tanto lungo la bassa sponda quanto al piede di questa; le suddette scogliere di rivestimento dovranno:*
 - *avere fondazioni a partire da un livello inferiore alla quota minima dell'alveo, così da assicurare alla stessa sufficiente stabilità nel tempo;*
 - *Si dovrà evitare, per quanto possibile, l'utilizzo di calcestruzzo per fissare lo scapolame utilizzato;*
 - *Il rivestimento a protezione per ciascun scarico, dovrà estendersi per almeno 10 m a monte e a valle del manufatto;*
- *Dovranno mantenersi installate idonee valvole clapet o qualsiasi dotazione necessaria in caso di opere provvisorie, per scongiurare l'eventuale risalita dell'acqua in caso di piena. Ne seguiranno le idonee ispezioni e pulizie dei tratti di tubazione che giacciono sotto il piano golenale e raggiungono l'alveo, al fine di evitare rotture, esplosioni e conseguenti erosioni con cedimenti delle aree demaniali;*
- *L'eventuale protezione del letto dall'erosione di fronte allo scarico prevista tramite la realizzazione di uno scivolo non dovrà allungarsi oltre il profilo di ripa della scogliera;*
- *A fine lavori dovrà essere inviata allo scrivente Ufficio, una cartografia con la corretta geolocalizzazione del tracciato delle tubazioni fognarie e l'effettiva ubicazione dei manufatti di scarico, comprensiva di opere accessorie (es. rivestimenti in pietrame, valvole clapet, nuova copertura in terra);*
- *La mancata realizzazione o inadempienza a quanto richiesto ai punti precedenti comporta automatica decadenza autorizzativa del presente Nulla Osta Idraulico comportando la violazione delle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica esponendo il richiedente alle sanzioni previste.*

omissis...Fase di esercizio:

- *Le valvole di ritegno a clapet dovranno essere regolarmente mantenute, e dovrà altresì essere prevista una periodica pulizia dei tratti di tubazione che giacciono sotto il piano golenale e raggiungono l'alveo, al fine di evitare rotture, esplosioni e conseguenti erosioni con cedimenti delle aree demaniali;*
- *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
- *Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale; l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
- *Sarà a cura e spese del richiedente predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di Protezione Civile del Comune di Faenza, a firma di un tecnico abilitato. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i controlli, i ruoli e le responsabilità, che saranno totalmente in capo al richiedente e a cui l'Ufficio scrivente resta estraneo, in caso di criticità che potrebbero insorgere durante la piena del fiume. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione di allerte meteo da parte di A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che sarà cura del richiedente consultare presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale;*
- *Sarà a cura e spese del richiedente trasmettere al Comune di Faenza – Ufficio di Protezione Civile ed A.R.P.A.E. SAC di Ravenna le procedure di emergenza adottate e le eventuali modifiche future,*

per consentirne l'eventuale integrazione con i piani di Protezione Civile;

- *Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dal materiale terroso, che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
- *Le ispezioni e gli interventi presso l'opera dovranno avvenire in periodi stagionali idonei e programmati secondo un piano rischi stilato dal richiedente, che tenga conto anche degli eventi di piena e delle allerte emanate da parte di A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che sarà cura del richiedente consultare presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Questo Ufficio Territoriale resta completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti a cose o persone sia durante gli eventi di piena che nell'uso ordinario. Tale responsabilità resta a carico del richiedente;*
- *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, negli argini e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi, diversi da quelli autorizzati dal presente atto. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;*
- *Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad*

esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- Saranno altresì a totale ed esclusivo carico del richiedente gli eventuali ripristini che si rendessero necessari a seguito di danni causati dal passaggio delle piene;*
- Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;*
- È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente nulla osta;*
- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);*
- Per quanto non espressamente dichiarato, restano valide e richiamate integralmente le prescrizioni imposte per le chiaviche con nulla osta idraulico rilasciato da questo Ufficio Territoriale per il procedimento RA04T0013 con D.D. 3530 del 28/11/2019;*

Generali:

- La presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
- Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'autorizzazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it - Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*
- Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che*

ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare l'autorizzazione e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;

- Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- La presente autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica...omissis”*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.